

PROTOCOLLO DI INTESA

IN MATERIA DI INDAGINI FINALIZZATE ALLA APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

tra

il Procuratore Nazionale Antimafia, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore distrettuale antimafia, i Procuratori della Repubblica del distretto

premesso che

Il d.l. n.92 del 23.05.2008 conv. in legge 24.07.2008 n.125 e la legge 15.07.2009 n.94 hanno radicalmente innovato la legge 31.05.1965 n.575 con evidente finalità di potenziamento delle misure patrimoniali di aggressione agli accumuli illeciti di ricchezze da parte degli indiziati dei delitti di mafia e dei delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p.;

l'art. 2 comma 1 lett.b) d.l. n.92 del 23.05.2008 conv. in legge 24.07.2008 n.125 ha esteso ai procedimenti di prevenzione antimafia le funzioni di coordinamento ed impulso attribuite al procuratore nazionale antimafia;

l'art. 2 l.575/65 mod. dall'art.10 comma 1 lett.b) d.l. n.92 del 23.05.2008 conv. in legge 24.07.2008 n.125 individua, quali titolari del potere di proposta per l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia, il Procuratore Nazionale antimafia, il Procuratore distrettuale, il Questore e il Direttore della Direzione investigativa antimafia sulla base di presupposti soggettivi (indiziato di appartenenza ad associazione criminale mafiosa, anche straniera, o dei delitti indicati nell'art. 1 L.31 maggio 1965 n.575) ed oggettivi (sproporzione tra la consistenza patrimoniale in relazione ai redditi dichiarati e/o l'attività economica svolta) previsti dalla legge;

l'art. 2 comma 8 della legge 15.07.2009 n.94 ha introdotto, all'art. 34 legge 19 marzo 1990 n.55, l'obbligo di immediata annotazione nominativa nei registri (anche informatici) in uso alle Procure della Repubblica in materia di misure di prevenzione, delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta, quindi anche da parte del Questore e del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia;

l'art.11 comma 1 lett.b) del d.l. 23.05.2008 n.92 conv. in l.24.07.2008 n.125 ha attribuito al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della l. 575/65 al procuratore distrettuale antimafia per i casi previsti dall'art. 19 della l.22.05.1975 n.152 che estende le disposizioni di cui alla l.575/65 alle persone indicate nell'art.1 nn.1 e 2 della l.1423/56;

l'art.2 comma 4 della l.15.07.2009 n.94 ha inserito tra i destinatari della l.575/65 anche gli indiziati del delitto di cui all'art.12 *quinquies* d.l. 8.06.1992 n.306 conv. in l. 7.08.1992 n.356 che non rientra tra i delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p. di competenza distrettuale in materia penale;

considerato che

la previsione di più autorità proponenti (26 procuratori distrettuali, oltre 100 questori, tutti i procuratori della Repubblica non distrettuali - limitatamente ai casi previsti dall'art. 19 l.152/75 -, il procuratore nazionale antimafia e il direttore della DIA con competenza su tutto il territorio nazionale) e la possibile

convergenza investigativa con indagini penali in corso, impone l'adozione di strumenti organizzativi condivisi idonei a regolare i casi di duplicazione e sovrapposizione di indagini al fine di ottimizzare le risorse e non compromettere la portata innovativa dei recenti interventi legislativi che hanno come obiettivo un più efficace contrasto alla criminalità organizzata sul versante patrimoniale;

CONCORDANO

Il procuratore distrettuale e i procuratori della Repubblica del distretto, questi ultimi limitatamente alla competenza residuale di cui all'art. 19 l.152/75, verificheranno il puntuale rispetto dell'obbligo di immediata iscrizione dell'avvio degli accertamenti patrimoniali e/o personali da parte dei titolari dell'azione di prevenzione ed in particolare dei Questori e della DIA ai sensi dell'art. 34 l.55/1990;

allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni in ambito distrettuale di eventuali indagini penali e/o di prevenzione avviate contestualmente dal Questore o dalla DIA o comunque ad opera di altro organo di polizia su soggetti indagati in un procedimento penale o già iscritti nel registro misure di prevenzione, anche al fine di assicurare l'effettivo e reciproco scambio informativo, il procuratore distrettuale promuoverà periodiche riunioni di coordinamento con cadenza almeno trimestrale alle quali parteciperanno i questori delle province del distretto, il procuratore nazionale antimafia o un suo delegato, rappresentanti della Direzione investigativa antimafia nonché delle forze di polizia eventualmente interessate da indagini penali e/o di prevenzione;

all'esito delle riunioni, il procuratore distrettuale, qualora se ne ravvisi l'esigenza con riferimento a concrete ipotesi di sovrapposizione e/o duplicazione di indagini, provvede a redigere un piano di ripartizione delle attività investigative di prevenzione da svolgere, avuto riguardo alla pendenza di attività di indagine penale presso il proprio ufficio e alla prioritaria esigenza di non comprometterne lo svolgimento. Una volta predisposto il piano di ripartizione, al fine di dare impulso alle indagini patrimoniali e all'adozione delle misure di prevenzione antimafia, i titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione antimafia individueranno d'intesa l'organo in grado di procedere con migliore efficacia all'attività di prevenzione;

nell'ambito di tale attività di coordinamento, in presenza dei presupposti di legge, il procuratore distrettuale valuterà se utilizzare i risultati delle indagini patrimoniali eventualmente svolte nell'ambito di un procedimento penale per entrambe le procedure di cui agli articoli 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, in tal caso, i titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione antimafia individueranno d'intesa l'organo in grado di procedere con migliore efficacia all'attività di prevenzione;

il ricorso all'azione di prevenzione da parte dei Questori o del direttore della DIA, dopo l'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali emesse nell'ambito di un procedimento penale non ancora definito, almeno con sentenza di primo grado – anche a seguito di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale – sarà effettuato d'intesa con il procuratore distrettuale interessato qualora gli elementi necessari per la proposta di una misura di prevenzione patrimoniale antimafia derivino dagli atti del procedimento penale;

i procuratori della Repubblica del distretto informeranno il procuratore distrettuale delle segnalazioni per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 19 l.152/75 quando sono riferite a soggetti potenzialmente collegabili ad ambienti di criminalità organizzata;

i procuratori della Repubblica del distretto informeranno il procuratore distrettuale delle indagini in corso relative ad ipotesi di reato di cui all'art. 12 *quinquies* l.356/92 per l'eventuale attivazione della misura di prevenzione, d'intesa concorderanno modi e tempi di attivazione delle misure patrimoniali, in ogni caso al sequestro eseguito in sede penale dovrà seguire l'avvio del procedimento di prevenzione;

il procuratore distrettuale assicurerà il tempestivo inserimento nella BD SIDNA-SIDDA delle proposte di prevenzione e dei decreti emessi dai Tribunali competenti, a tal fine i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali cureranno la raccolta, con periodicità almeno trimestrale, e la trasmissione al procuratore distrettuale di copia informatica dei decreti adottati dal giudice competente, quest'ultimo assicurerà inoltre il tempestivo inserimento delle segnalazioni e delle proposte per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 19 l.152/75 quando sono riferite a soggetti potenzialmente collegabili ad ambienti di criminalità organizzata;

il procuratore generale presso la corte di appello curerà il collegamento e il reciproco scambio di informazioni tra il procuratore distrettuale e i procuratori della Repubblica del distretto e vigilerà sulla puntuale applicazione del presente protocollo;

allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni in ambito extradistrettuale di eventuali indagini penali e/o di prevenzione nei casi di non coincidenza tra il/i titolare/i dell'azione di prevenzione e il titolare dell'azione penale per le ipotesi di reato previste dall'art. 1 L.575/65, ed al fine rilevare tempestivamente l'eventuale contestuale avvio di accertamenti patrimoniali sui medesimi soggetti da parte di diversi uffici giudiziari o degli altri titolari dell'azione di prevenzione, il procuratore distrettuale informerà tempestivamente il procuratore nazionale antimafia dei casi di non coincidenza tra il titolare dell'azione di prevenzione e il titolare dell'azione penale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento in materia;





qualora si rilevi che il soggetto iscritto nel registro di cui all'art. 34, L. n. 55/1990 è indagato, presso una procura distrettuale diversa rispetto a quella destinataria della comunicazione ai sensi dell'art. 34, L. n. 55/1990 cit., per uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero è già stato oggetto di una precedente comunicazione ai sensi dell'art. 34 cit. predisposta da un diverso organo o diretta ad una differente Procura distrettuale, al fine di evitare duplicazione di indagini ovvero l'eventuale nocimento di quelle già in corso, il procuratore nazionale antimafia convocherà una riunione di coordinamento anche con gli organi giudiziari e di polizia interessati al fine di definire le opportune intese fra i predetti organi;

all'esito della riunione di coordinamento, i procuratori distrettuali interessati, d'intesa fra loro e con il Procuratore nazionale antimafia, potranno impartire le opportune direttive agli organi di polizia, eventualmente predisponendo un piano di ripartizione delle attività investigative di prevenzione da svolgere, al fine di una migliore e più efficace azione di prevenzione, tenuto anche conto delle esigenze connesse alle attività di indagine nell'ambito del/i procedimento/i penale/i in corso;

al fine di verificare l'attuazione del presente protocollo e assicurarne l'eventuale implementazione, il procuratore generale, d'intesa con il procuratore nazionale antimafia, promuoverà riunioni dei procuratori del distretto con cadenza almeno annuale.

Sottoscritto il 12/10/2011 a ROMA/ONA

FIRMA

Il Procuratore Nazionale Antimafia Pietro GRASSO	
Il Procuratore Generale di Campobasso Silvano MAZZETTI	
Il Procuratore della Repubblica di Campobasso Armando D'ALTERIO	
Il Procuratore della Repubblica di Isernia Paolo ALBANO	
Il Procuratore della Repubblica di Larino f.f. Antonio LA RANA	